

La Cassazione afferma l'utilizzabilità delle intercettazioni eseguite con un server di transito



espletare le intercettazioni con impianti diversi da quelli situati nella Procura.

di Leonardo Filippi - Professore ordinario di diritto processuale penale

Cass. civ., sez. III, sent., 23 ottobre 2023, n. 29308

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 29308/2024, ha affermato che sono utilizzabili i risultati delle **intercettazioni telefoniche e ambientali** eseguite attraverso l'utilizzo di un cd. "server di transito" (senza decreto autorizzativo motivato ad espletare le intercettazioni con impianti diversi da quelli situati nella Procura), nel quale i dati informatici captati confluiscono per essere traslati agli impianti installati nei locali della Procura della Repubblica **senza alcuna possibilità di immagazzinamento o riutilizzo**, e venendo successivamente cancellati in automatico, giacché in tal caso la registrazione delle operazioni, unico segmento del più complesso procedimento di intercettazione a dover essere effettuato, pena inutilizzabilità, nei locali della procura della Repubblica, si svolge in tale sede.

Anche in precedenza la Corte di Cassazione aveva ritenuto che l'inutilizzabilità, ex artt. 271 e 268, comma 3, c.p.p., consegue alla sola mancata registrazione per mezzo degli impianti installati nella Procura della Repubblica. Solo a questo segmento dell'attività di intercettazione si riferirebbe la disposizione citata, mentre le attività di ascolto, di verbalizzazione o d

Cass. civ., sez. III, sent., 23 ottobre 2023, n. 29308